

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

**La lingua della Costituzione.
Un esempio presto dimenticato**

Cremona, 31 gennaio 2019



La Costituzione della Repubblica Italiana

Un capolavoro stilistico

Le caratteristiche linguistiche e testuali dei testi costituzionali:

- alto grado di astrattezza e di concisione degli enunciati
- grande coerenza dello sviluppo concettuale
- densità semantica dei concetti, e delle parole che li rappresentano
- uso abbondante di figure retoriche, in particolare le metafore
- ricorso parco alle definizioni, oltre che alle descrizioni.

(Brugnoli 2006)



La Costituzione della Repubblica Italiana

Un capolavoro stilistico

Questo testo è un monumento in termini di sobrietà, di essenzialità, di economia e anche di eleganza del linguaggio. (Ainis 2008)

Merito dei padri costituenti: capacità di aver conciliato concisione, densità, astrattezza con linearità sintattica e relativa semplicità del lessico (Cortelazzo 2009)



La Costituzione della Repubblica Italiana

I Costituenti ebbero molta cura della scelta delle parole, non soltanto in termini di comprensibilità, ma anche in termini di un certo grado di astrazione che avrebbe poi consentito la durata, la sopravvivenza rispetto alle intenzioni originarie.

(Ainis 2008)



La Costituzione della Repubblica Italiana

Un capolavoro stilistico

- La Costituzione italiana è costituita per quasi il 93 per cento dal vocabolario di base della lingua italiana
 - La Costituzione italiana è scritta con una media esemplare di un po' meno di 20 parole per frase.
- Questi due elementi danno alla nostra Costituzione un grado altissimo di leggibilità.

(De Mauro 2008)



L'attuale scrittura delle leggi in Italia

Senato della Repubblica

– 27 –

XVII LEGISLATURA

116^a Seduta (*pomerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 ottobre 2013

* ICHINO (*SCpI*). Signora Presidente, vorrei proporre solo alcune considerazioni aggiuntive, su questo provvedimento, rispetto a quelle già proposte in modo molto puntuale dalla collega Lanzillotta, che condivido interamente. Una prima considerazione di carattere generale riguarda il difetto grave di chiarezza del testo legislativo. È un testo letteralmente illeggibile. Non è solo incomprensibile per i milioni e milioni di cittadini chiamati ad applicarlo, ma è illeggibile anche per gli addetti ai lavori, per gli esperti di diritto del lavoro e di diritto amministrativo. È illeggibile per noi stessi legislatori che lo stiamo discutendo.



Le ragioni dell'attuale modo di scrivere le leggi in Italia

- Complessità della realtà da normare
- Tempo dedicato alla redazione materiale delle leggi
- Frequente necessità di compromessi tra le forze presenti in Parlamento (spesso raggiunti all'ultimo minuto)
- Scarsa preparazione dei parlamentari / degli attuali parlamentari.



Le revisioni costituzionali sono linguisticamente coerenti?

- 2001: Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del titolo V), confermata dal referendum del 7 ottobre 2001
- 2005: Legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005 (modifiche della parte II della Costituzione), respinta dal referendum del 25 e il 26 giugno del 2006
- 2016: Legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 (modifiche della parte II della Costituzione), respinta dal referendum del 4 dicembre del 2016



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

La riforma costituzionale Un testo discusso

ART. 70

| PRIMA | DOPO |
|---|--|
| <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p> | <p><small>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.</small></p> <p><small>Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</small></p> <p><small>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</small></p> <p><small>Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 113, terzo comma, 117, comma secondo, lettera u), quarto, quinto e nono, 118, comma quarto, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 121, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le ferie e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</small></p> <p><small>I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</small></p> <p><small>Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.</small></p> |

... "SEMPLIFICAZIONE"?



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

La riforma costituzionale

Un testo discusso

ART. 70

| | |
|---|--|
| <p>PRIMA</p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p> | <p>DOPO</p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 119, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</p> <p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p> <p>Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, comma secondo, lettera a), quarto, quinto e nono, 118, comma quarto, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 121, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la Camera dei deputati può non confermare alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nella medesima materia e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività concorsive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.</p> |
|---|--|

9 parole

438 parole



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

La Costituzione della Repubblica Italiana 1948

art. 70: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

La Costituzione della Repubblica Italiana 2016

art. 72: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.



La Costituzione della Repubblica Italiana 2016

Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.

Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.

Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

La Costituzione della Repubblica Italiana 2016

Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».



La Costituzione della Repubblica Italiana 2005

art. 70: «La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

La Costituzione della Repubblica Italiana 2005

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

La Costituzione della Repubblica Italiana 2005

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporre le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

La Costituzione della Repubblica Italiana 2005

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed

art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.

art. 117

dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

art. 117

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

- l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città
metropolitane;



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

- l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città
metropolitane;



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.



Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

Un esempio dalla riforma del titolo V

art. 117

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.



Le revisioni costituzionali sono linguisticamente coerenti?

Il testo della Costituzione è diventato, dopo le modifiche del 2001 (e sarebbe diventato ancor di più dopo le riforme del 2005 e 2016) simile a quello di tutte le leggi italiane, prendendo la forma di una «legge oscura» (Ainis), caratterizzata da incastri di subordinazione, tortuosità, struttura labirintica e barocca. Inoltre, rinuncia a formulazioni semplici e dirette.



La parola alla difesa della riforma costituzionale

Il vecchio articolo 70, quello attualmente in vigore, può limitarsi a dire in modo semplicissimo che “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, proprio perché stabilisce che i due rami del Parlamento abbiano esattamente le stesse competenze legislative. Ma una riforma che ha come contenuto cruciale la differenziazione delle competenze tra i due rami del

Parlamento, se vuole evitare le zone grigie che generano contenzioso davanti alla Corte costituzionale, deve individuare con precisione le leggi destinate a essere approvate anche dal Senato. Per questo il nuovo articolo 70 elenca una per una, con molta precisione, le materie specifiche o il tipo di provvedimenti di competenza di questo ramo del Parlamento, col risultato di un testo legislativo assai più lungo e articolato rispetto a quello previgente.



L'Aula del Senato



Ma allora è una questione di tipo di testo

È una buona Costituzione, quindi, una Costituzione che riesca certamente a orientare e guidare il cammino di un popolo, di una società, senza costringerlo in un cappio. Deve perciò avere una qualità che intanto può avere se le parole con cui è scritta possiedono questa elasticità, questa capacità di non vincolare, ma nemmeno abbandonare il cammino di una società.

(Ainis 2008)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

Il perseguimento dell'essenzialità

La tendenza di alcuni, di cui Nitti era una delle espressioni, sarebbe stata quella di fare una Costituzione molto più breve, senza scendere in una serie di dettagli, ma fissando solo dei punti fermi

(Andreotti 2008)



Che testo ne uscirebbe?

Ne esce un testo da “legge fondamentale”, o almeno da legge fondamentale come è stata concepita fino ad ora in Italia (ben diversa, ad esempio, dalla concezione del Grundgesetz tedesco, anche per quel che concerne le procedure di modifica)?

La revisione della Costituzione mostra la tendenza degli atti normativi italiani di normare con precisione le casistiche più complesse e nel dar forma a procedure altrettanto complesse; se l'intento comunicativo, prima ancora di quello normativo, è quello, è difficile, per non dire impossibile, sottrarsi da complicazioni ipotattiche, densità frastiche, contorsioni nei riferimenti ad altre parti del testo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

La Costituzione della Repubblica Italiana

Un'altra ambiguità

Art. 57 - La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.



Il compromesso nella Costituzione



Gianpiero Dalla Zuanna Non voglio entrare su questioni linguistiche, anche se anche a me infastidisce il burocratese inutile. Due appunti però vorrei farli. Il nuovo 50 comma del 57 è frutto di un delicato equilibrismo, che ha salvato la riforma, persuadendo 30 senatori PD a votarla. ME Boschi, Anna Finocchiaro e Vannino Chiti ci hanno nesso 48 ore ininterrotte per arrivare a un testo condiviso, che salvasse il principio della scelta popolare dei senatori, mantenendoli però come consiglieri regionali. Si può comprendere che, una volta raggiunto un testo condiviso, si sia evitato di toccare alcunché, sacrificando anche lo stile. Il secondo punto è che anche i padri costituenti - pur incomparabilmente migliori nello stile linguistico - non hanno potuto evitare ambiguità e compromessi. Un esempio? Il bicameralismo paritario, frutto di un progressivo inasprirsi dei rapporti fra i due maggiori partiti popolari. Qui magari era meglio un po' di coraggio e lungimiranza in più e qualche pregevolezza stilistica di meno.

Mi piace · Rispondi · 25 aprile alle ore 23:35 · Modificato



Il compromesso nella Costituzione

Piero Calamandrei notava come «noi ci siamo trovati ad avere una Costituzione che ha gli stessi caratteri del Governo, quantunque il Governo in questo momento sia assente in quest'aula. È una Costituzione tripartitica, di *compromesso*, molto aderente alle contingenze politiche dell'oggi e del prossimo domani: e quindi poco lungimirante»



Il compromesso nella Costituzione

Palmiro Togliatti: C'è un compromesso deteriore che porta davvero a sostituire la confusione alla chiarezza perché lavora non sulle idee, ma solo sulle parole; è quello che consiste «nel togliere una parola e metterne un'altra, la quale direbbe approssimativamente lo stesso, ma fa meno paura, oppure può essere interpretata in altro modo»; e c'è il compromesso che invece va perseguito perché è lo strumento per trovare alle diverse idee e ideologie una base comune, «un terreno comune» sufficientemente «solido, perché si po[ssa] costruire sopra di esso una Costituzione, cioè un regime nuovo, uno Stato nuovo e abbastanza ampio per andare al di là anche di quelli che possono essere gli accordi politici contingenti dei singoli partiti che costituiscono, o possono costituire, una maggioranza parlamentare».



Il compromesso nella Costituzione

Meuccio Ruini: nella parola *compromesso* c'è «un senso deteriore, una deformazione che l'onorevole Ghidini ha messo molto bene in luce ed è il baratto, il mercato, la combinazione oscura di interessi, non di idee. Per evitare l'equivoco, liberiamoci pure della parola. Cambiamola; parleremo di patto, parleremo d'accordo, parleremo di convergenza di pensiero e di forze sovra punti determinanti. [...]. Venga il compromesso nel senso buono; alla luce del sole; fra esponenti di partiti, meditato, e consapevole nella sua sostanza. Se poi bisognerà trovare le formule, e se qualcuno, al di fuori dei partiti, e non interessato da motivi personali, riuscirà nella fatica, questo, onorevole Togliatti, non è un compromesso deteriore».



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

Il compromesso nella Costituzione

Le formule, nel complesso lavoro che portò al testo definitivo, vennero trovate senza pregiudicare la piena comprensibilità e, forse, l'univocità del testo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Michele A. Cortelazzo

La lingua della Costituzione. Un esempio presto dimenticato

Per concludere

1. Un principio


«l'oscurità della scrittura è profondamente antidemocratica»

(Carofiglio 2010)



Per concludere

2. Un insegnamento relativo ai processi di scrittura




Modello del processo di scrittura. Da J.R. HAYES, L. S. FLOWER, Identifying the organization of writing processes, in L. W. GREGG, E. R. STEINBERG (a cura di), Cognitive processes in writing, Hillsdale, Lawrence Erlbaum, 1980.




Per concludere

2. Un insegnamento relativo ai processi di scrittura



Modello del processo di scrittura. Da J.R. HAYES, L. S. FLOWER, Identifying the organization of writing processes, in L. W. GREGG, E. R. STEINBERG (a cura di), Cognitive processes in writing, Hillsdale, Lawrence Erlbaum, 1980.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA